



Cremona, li 17/07/2024

DECRETO N. 429 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - MESSA IN RISERVA, RECUPERO, TRATTAMENTO PER RECUPERO - DITTA PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. - COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI - RINNOVO CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI - PRATICA SAUR339828

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Deliberazioni del Presidente n. 21 del 28/01/2022 e n. 125 del 27/07/2022 con oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- la Deliberazione del Presidente n. 228 del 28/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio all'Ing. Mattia Guastaldi dal 31/12/2022 fino al termine del mandato presidenziale;

Preso atto delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

Acquisito che Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A., con sede in Paderno Ponchielli, via IV Novembre 72, ha presentato, mediante il servizio "Rifiuti – Autorizzazioni Rifiuti artt. 208/209/211" dell'ambito "Ambiente" della piattaforma "Procedimenti" di Regione Lombardia, istanza, successivamente integrata, tesa a rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti (messa in riserva, recupero, trattamento per recupero) presso l'insediamento sito in Paderno Ponchielli, Piazza Paolo Beltrami 1. La relativa comunicazione per la pratica SAUR339828 è stata acquisita in atti al protocollo 40332 del 17/05/2024;

Attesa l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici, dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta è attualmente titolare, relativamente all'impianto di Paderno Ponchielli, Piazza Paolo Beltrami 1, di autorizzazione per l'attività di messa in riserva, recupero, trattamento per recupero di rifiuti non pericolosi a generale matrice minerale inerte, rilasciata con:
 - D.D.P. 866 del 09/07/2014 (autorizzazione, rettificato con D.D.P. 768 del 22/07/2015);
 - D.D.P. 601 del 11/08/2017 (voltura).

La scadenza dell'autorizzazione è fissata al 08/07/2024;

- l'odierna istanza è tesa al rinnovo, con modifiche non sostanziali, della vigente autorizzazione; in particolare le varianti previste consistono in:
 - stralcio di due codici E.R.R.: 170802 e 200301;
 - esclusione dell'utilizzo del macchinario di vagliatura post-frantumazione;
 - individuazione di area di stoccaggio (in realtà mero deposito intermedio) dei rifiuti frantumati ed in attesa delle necessarie verifiche (non solo analitiche, preme qui sottolineare) per la cessazione della qualifica di rifiuto. Si evidenzia che in realtà non appare trattarsi di specifica area, ma di fase condotta all'interno dell'area A1 (lo stesso impianto di frantumazione - di tipo mobile -, per quanto illustrato dal proponente, non opera in specifica fissa area del settore A1).

In funzione del tipo di recupero effettuato, risulta infine necessità di adeguamento a quanto previsto dal D.M. 152/2022;

- l'attività svolta attiene a:
 - messa in riserva di rifiuti di natura minerale-inerte derivanti da attività di costruzione e demolizione;

- recupero dei rifiuti ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti (selezione/cernita, frantumazione con deferrizzazione, verifica dei requisiti previsti);
- trattamento dei rifiuti, finalizzato a successivo recupero presso terzi, mediante selezione/cernita con eventuali frantumazione e deferrizzazione;
- trattamento dei rifiuti, finalizzato a successivo recupero presso terzi, mediante miscelazione/raggruppamento delle matrici con medesime caratteristiche.

I rifiuti trattati sono classificati come non pericolosi;

- relativamente allo stralcio dei codici E.E.R. non sono rilevate osservazioni; tale stralcio risulta necessario per far rientrare il caso tra quelli normati dal D.M. 152/2022;
- per quanto attiene alle strutture ed all'organizzazione dell'impianto vero e proprio è riscontrata solamente una minima traslazione, rispetto al precedente assetto, del deposito dei rifiuti decadenti dai trattamenti. È osservato che per tale deposito, configurato come messa in riserva (R13) la precedente autorizzazione non definiva i rifiuti per i quali era previsto (viene osservato che la documentazione portata in atti cita in taluni punti il deposito preliminare – D15 – in luogo della messa in riserva);
- nell'arco del procedimento si è pervenuti ad una ricognizione circa taluni codici E.E.R. presi in considerazione in istanza;
- le operazioni R12 corrispondenti a miscelazione/raggruppamento di rifiuti non riportano (e ciò non si evince neppure dalla precedente autorizzazione) quali siano le "ricette" previste. Dalla documentazione tecnica inerente la precedente autorizzazione è stato riscontrato che vi è unica miscela che va ad interessare i rifiuti ai codici E.E.R. 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170904 (sono omessi quelli in corso di stralcio). È osservato che la miscelazione dovrà essere condotta secondo le linee guida derivanti dal D.D.S. 1795/2014 (per le parti applicabili, quale miscela "non in deroga"). Viene riscontrato che il D.D.P. 258/2013 (pronuncia circa la verifica di assoggettabilità a procedura di V.I.A.) a suo tempo rilasciato non riportava tra le operazioni valutate quelle che si configurano come R12. Se pur vero che la R12 costituita da selezione e cernita ed eventuale frantumazione risulta essere di fatto alternativa all'operazione R5 (con la quale condivide le proprie fasi, utilizzando gli stessi elementi dell'impianto e pertanto la potenzialità), ciò potrebbe non apparire completamente vero per i trattamenti che prevedono la miscelazione di rifiuti; l'unico elemento comune l'indicato utilizzo di una sola pala per la gestione rifiuti, pur se nulla si rileva in relazione alla potenzialità della specifica operazione;
- sostanzialmente è rilevato sia previsto di effettuare nella platea disponibile nell'impianto le varie fasi di conferimento, messa in riserva (operazioni R13), trattamento dei rifiuti e quindi deposito rifiuti trattati in verifica (nell'ambito di operazioni R5) o deposito rifiuti parzialmente recuperati (da operazioni R12). Il deposito di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti, in ultima battuta, è svolto in apposito settore (successivamente alle positive verifiche);
- lo stoccaggio di rifiuti è indicato poter essere fino a 6 m d'altezza, che è ritenuto fattibile per il solo deposito in cumuli di rifiuti a matrice minerale-inerte (laddove venga assicurata la stabilità dei cumuli stessi);
- in relazione alle operazioni di trattamento l'Ufficio ha ritenuto di ribadire, diversamente da assunti della ditta, che le operazioni di trattamento devono essere definite (come R12 o R5) ancora prima della ricezione dei rifiuti, atteso che necessita siano riportate sulla documentazione che accompagna i rifiuti stessi (F.I.R.) e che l'eventuale mancata conformità dei rifiuti trattati nell'ambito di operazioni R5, rispetto a quanto richiesto per la cessazione della qualifica di rifiuto, determinerebbe solo la produzione di nuovi rifiuti, che incide sull'efficacia della generale resa del recupero, ma non ne cambia nell'immediato la qualificazione (può comunque essere argomento per determinarne in generale una futura diversa qualificabilità, laddove le modalità di condurre il recupero non si rivelino all'altezza);
- la potenzialità massima giornaliera dell'impianto (non esplicitata nella configurazione senza vaglio finale) viene mantenuta alle 960 t previste dalla pronuncia di non assoggettabilità a V.I.A. ex D.D.P. 258 del 27/11/2013, comunque quale limite legale dovuto alla precedente autorizzazione;
- in relazione a taluni elementi descrittivi del protocollo di accettazione rifiuti, è stato inteso che possono essere allontanati corpi e/o oggetti estranei laddove presenti e facilmente asportabili al momento del conferimento all'impianto, ma ai soli fini dell'accettazione parziale del carico, mentre laddove il carico stesso non sia ritenuto conforme, anche in quanto la separazione di materiali estranei non sia banalmente perseguibile (perché necessitano veri e propri interventi diversi da quelli autorizzati), allora lo stesso debba essere respinto in toto;
- circa quanto indicato in merito alla possibilità di generazione anche di acque industriali allo scarico, con riferimento a quelle relative all'umidificazione dei rifiuti, deve precisare che il presidio di umidificazione deve essere gestito in maniera tale da non generare acque di scarico, mentre per contro, in caso di pioggia il sistema di umidificazione sarebbe molto probabilmente inutile;
- poiché la documentazione tratta di uno "stoccaggio separato dei rifiuti non conformi in area dedicata", viene riscontrato che non evincendosi dagli altri elaborati grafici tale fattispecie, si ritiene di intendere (attese anche altre descrizioni di modalità operative adottate) che il deposito verrà effettuato nel settore di stoccaggio e trattamento (A1), in area dedicata e separatamente da altre matrici ivi presenti, qualificando lo stesso come deposito temporaneo;

- rilevato esservi separate aree da dedicare a piccoli conferitori, si sono acquisiti elementi per meglio disciplinare la fattispecie (definizione di piccolo conferimento, quantitativo massimo di lotto/partita cumulato, tempo massimo di formazione);
- l'analisi effettuata circa i criteri localizzativi ex P.R.G.R. non risulta aver preso in considerazione quelli escludenti, che comunque si rivelano essere assenti. Le modifiche da introdurre non determinano variazioni tali per cui debbano essere rivalutati gli aspetti di localizzazione ex P.R.G.R. dell'impianto;
- la disponibilità dell'area dell'impianto è legata a locazione con prossima scadenza 31/12/2027; su tale base è ritenuto opportuno che sia previsto per l'autorizzazione un meccanismo di decadenza modulato sulla stessa in caso di mancato rinnovo;
- l'intervento non risulta da assoggettare di nuovo alle procedure di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (verifica di V.I.A.);
- l'intervento, quale tipologia impiantistica, non risulta da assoggettare al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Autorizzazione Integrata Ambientale);
- la ditta risulta essere certificata ISO 14001;
- il rinnovo di autorizzazione comprende anche la sostituzione delle autorizzazioni per scarico acque ed emissioni in atmosfera: in particolare è rilevato che lo scarico in acqua interessa anche una sezione di lavaggio mezzi posta esternamente all'impianto, ma interna all'insediamento che lo accoglie e che sarà da utilizzarsi anche per i mezzi afferenti al comparto di gestione rifiuti.

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti con le seguenti osservazioni:

- in funzione di quanto riscontrabile per il titolo di disponibilità dell'area, un meccanismo di decadenza modulato sulla stessa è opportuno sia previsto per l'autorizzazione;
- l'adeguamento al D.M. 152/2022 determina la non necessità di parere A.R.P.A. ex art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- non potranno essere ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti da attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati;
- il sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti deve essere integrato nel sistema di gestione qualità;
- necessità di adeguamenti al D.M. 152/2022 e pertanto di prevedere un regime temporaneo che consenta di pervenire all'applicazione di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente;
- la potenzialità massima giornaliera dell'impianto da mantenersi alle 960 t previste dalla pronuncia di non assoggettabilità a V.I.A. ex D.D.P. 258 del 27/11/2013, quale limite legale determinato dalla precedente autorizzazione;
- disporre la pulizia ruote per i mezzi uscenti dall'impianto utilizzando la sezione di lavaggio mezzi posta nell'insediamento, nella parte non riguardante l'impianto di gestione rifiuti (subito a nord dello stesso);

Rilevato che l'attività è già stata soggetta alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (D.D.P. 258 del 27/11/2013);

Individuato che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano come varianti non sostanziali in quanto solo comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;

Considerato quanto pervenuto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona in merito ai contenuti del rinnovo di autorizzazione dello scarico acque in pubblica fognatura, di cui al parere rilasciato con decreto n. 31/24 (in atti al prot. 55443 del 05/07/2024);

Reputata la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione dell'impianto ed inerente esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C;

Richiamata la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01", nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il soggetto da autorizzare deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 169.699,79 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 5.608 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto o presso terzi entro 6 mesi dall'accettazione o produzione; pari a € 99.048,50;
- operazioni di recupero (R5 e R12) di un quantitativo massimo di 70.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 70.651,29.

Resta ferma l'applicabilità di riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto;

Ritenuto di procedere al rilascio del rinnovo e modifica di autorizzazione attribuendo al presente atto gli

effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardo a:

- rinnovo autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura;
- rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

nonché di fare salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

Riscontrato l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

DICHIARA, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 successivamente modificato con D.P.R. n. 81/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021, in qualità di Responsabile del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

ATTESTA altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- la D.ssa Barbara Pisaroni, in qualità di responsabile del procedimento;
- Danio Campolunghi, in qualità di incaricato di istruttoria;
- il dott. Massimo Cremonini Bianchi, per l'espressione di parere/contributo endoprocedimentale;

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni prott. n. 55096 del 05/07/2024 e 58561 del 16/07/2024, in atti;

DECRETA

1. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di disporre a favore di
soggetto: **Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A.**
codice fiscale: **00128240199**
sede legale: **Paderno Ponchielli, via IV Novembre 72**
insediamento: **Paderno Ponchielli, Piazza Paolo Beltrami 1**

il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 866 del 09/07/2014 (rettificata con D.D.P. 768 del 22/07/2015) e volturata a favore della ditta con D.D.P. 601 del 11/08/2017, relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di definire un periodo transitorio, di massimo 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, finalizzato a consentire al soggetto autorizzato di provvedere ad applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, come definito all'art. 6 del D.M. 152/2022. Durante tale periodo transitorio, pur in carenza di tale acquisizione, le attività ed i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono essere conformate alla rimanente disciplina del D.M. 152/2022 e del presente provvedimento. Qualora entro il termine del periodo transitorio di cui al presente punto non sia stata fatta pervenire alla Provincia di Cremona copia della documentazione inerente la certificazione del sistema di gestione della qualità acquisita, l'autorizzazione per operazioni di recupero R5 può essere revocata;

3. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha scadenza il 08/07/2034 e che l'istanza di ulteriore rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale scadenza (pertanto entro il 09/01/2034).

Il soggetto autorizzato (nella persona del legale rappresentante) deve trasmettere a questa Provincia, entro il termine di 90 giorni prima di ogni scadenza del contratto di locazione cui è legata la disponibilità dell'insediamento (pertanto con primo termine utile il 02/10/2027), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) con la quale attesta l'avvenuto rinnovo (tacito od esplicito) della locazione stessa, indicandone la successiva data di scadenza. In caso di inottemperanza, la validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti decade unitamente alla scadenza della locazione della quale non è stato comunicato il rinnovo.

Laddove muti la tipologia di disponibilità ne deve essere data parimenti congrua comunicazione alla Provincia entro 30 giorni (al fine del venir meno degli obblighi di cui al precedente paragrafo);

4. di far presente che:
 - l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
 - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;

- a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia. È fatta altresì riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;

- il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
 - rinnovo autorizzazione emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006;
 - rinnovo autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006.

I relativi termini di scadenza sono allineati a quanto previsto al punto 3;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative (in particolare laddove non richiesta/prevista sostituzione nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del presente provvedimento), nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato all'alinea precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;

5. di determinare in € 169.699,79 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:

- messa in riserva (R13) di massimo 5.608 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto o presso terzi entro 6 mesi dall'accettazione o produzione; pari a € 99.048,50;
- operazioni di recupero (R5 e R12) di un quantitativo massimo di 70.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 70.651,29.

Resta ferma l'applicabilità delle seguenti riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto (mediante presentazione di copia della registrazione o certificazione vigenti):

- del 50% in caso di impresa registrata EMAS - ex Regolamento CE 1221/2009 (la garanzia passa ad € 84.849,89);
- del 40% in caso di impresa certificata ISO 14001 (la garanzia passa ad € 101.819,87).

In conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare la garanzia finanziaria alla Provincia, per l'accettazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della richiesta avanzata dalla stessa. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino al 08/07/2035 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

Laddove applicate le suindicate riduzioni, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di presentare successivamente alla Provincia di Cremona, senza ritardo e secondo il caso, attestazione annuale della validità della registrazione EMAS od i rinnovi della certificazione ISO 14001 ottenuti, ovvero di presentare alla Provincia, per la relativa accettazione, nuova garanzia finanziaria senza le corrispondenti riduzioni.

In caso di inadempienza del soggetto autorizzato relativamente a quanto disposto dal presente punto, ovvero in caso la garanzia presentata sia difforme da quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004, l'autorizzazione per la gestione rifiuti può essere revocata;

6. di disporre che:

- ai fini degli adempimenti di cui al punto 5, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato, con richiesta delle garanzie finanziarie fissate;
- il presente atto venga notificato al soggetto interessato:

- Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (pec paolobeltramicostruzionispa@pec.it)

ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:

- Regione Lombardia (pec ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it);
- Comune di Paderno Ponchielli (pec comune.padernoponchielli@pec.regione.lombardia.it);
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (pec atocremona@pec.it);
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona-Mantova (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Val Padana (pec protocollo@pec.ats-valpadana.it);
- Gestore del Servizio Idrico Integrato (pec padania_acque@legalmail.it);
- Servizio Acqua, Aria, Cave di questa Provincia (email aua@provincia.cremona.it);
- Prefettura di Cremona (pec protocollo.prefcr@pec.interno.it);
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per l'economia circolare (pec ECI@pec.minambiente.it, anche attraverso l'apposito portale REcer <https://www.monitorpiani.it>);

subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5. L'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato;

7. ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, in caso di sussistenza di condizioni ostative di cui al

medesimo D.Lgs. 159/2011 il rinnovo di autorizzazione di cui al presente provvedimento decade e si provvederà alla revoca del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Mattia Guastaldi)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Soggetto : Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. -
Sede legale : Paderno Ponchielli, via IV Novembre 72 -
Ubicazione impianto : Paderno Ponchielli, Piazza Paolo Beltrami 1 -

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 La superficie totale dell'insediamento, in locazione, è di circa 7.470 m² (di cui circa 6.490 m² dedicati alla gestione rifiuti), censita catastalmente dal Comune di Paderno Ponchielli al foglio n. 15, mappali 8, 11, 110 (parte), 111, 113, 114 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "Tessuto produttivo industriale strutturato".

1.2 Vengono effettuate operazioni di:

- R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a recupero nel medesimo insediamento o (per quelli prodotti) presso terzi;
 - R5: trattamento di recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto di categoria minerale-inerte;
 - R12: trattamento rifiuti non pericolosi di categoria/composizione merceologica minerale-inerte finalizzato alla preparazione per successive operazioni di recupero.
- (riferimenti all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

1.3 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria Tavola 1 allegata):

- a) SETTORE A1 - area di circa 2.840 m², composto da platea scoperta, pavimentata in calcestruzzo industriale e presidiata da caditoie per la raccolta acque di dilavamento. Nel settore sono presenti punti di erogazione per l'umidificazione delle matrici presenti. Sono qui effettuate tutte le fasi di conferimento, messa in riserva (operazioni R13) e trattamento dei rifiuti, deposito rifiuti trattati in verifica (nell'ambito di operazioni R5) e deposito rifiuti parzialmente recuperati (da operazioni R12). Per i piccoli conferimenti di rifiuti è in particolare individuate una apposita zona-box, con collocazione dei rifiuti in contenitori. Per le fasi di controllo per la marcatura CE è presente, in zona ad est del lato nord, un apposito locale adibito a laboratorio, costituito da un box prefabbricato (32 m²). Deposito totale pari a 5.500 m³ $\equiv$ 10.000 t, stoccaggio in cumuli, cassoni, container, colli;
- b) SETTORE B1 - area variamente collocata all'interno del settore A1 e corrispondente al posizionamento dell'impianto mobile di frantumazione Sandvik mod. QJ241 e relativi cumuli in formazione di rifiuto trattato;
- c) SETTORE C1 - area di circa 3.590 m², scoperta e non pavimentata, dedicata al deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto. Cumuli per quantitativo massimo complessivo di 7.000 m³ $\equiv$ 12.600 t;
- d) SETTORE D1 - area di circa 60 m², ritagliata al margine settentrionale della medesima platea scoperta, pavimentata in cemento del settore A1, dedicata allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dal trattamento rifiuti effettuato in sito. Il deposito avviene in cassoni, container, colli, cumuli.

L'insediamento risulta essere parte di più ampio complesso (sede di attività edili sul territorio) ove sono collocati una palazzina uffici/servizi, un impianto di pesatura, una sezione di lavaggio mezzi, un capannone di rimessa mezzi, aree pavimentate in asfalto dedicate a deposito materiali e transito (tra cui la via di accesso all'impianto di gestione rifiuti). In particolare, risultano in uso anche per i mezzi che frequentano l'impianto le sezioni di pesatura e di lavaggio.

L'impianto risulta interamente recintato da rete di altezza circa 2 m, mentre ai lati sud ed ovest è anche collocata barriera verde per una larghezza di 5 m (superficie 880 m²).

La dotazione dell'impianto comprende una macchina operatrice con pala.

I trattamenti previsti in sito ricomprendono, secondo i casi, una o più delle seguenti fasi:

- selezione/cernita manuale per l'allontanamento delle frazioni indesiderate più grossolane;
- frantumazione in apposito frantoio a mascelle, dotato di tramoggia di carico ed alimentatore vibrante, nastro di scarico e deferizzatore magnetico (apposito apparato collocato sul nastro di scarico);
- controllo/verifica dei requisiti necessari alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti accumulati dopo frantumazione;
- miscelazione per raggruppamento di diversi rifiuti mediante movimentazione con pala.

La capacità massima di trattamento è acquisita pari a 960 t/giorno (considerando 40 t/ora), come risultante da verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui al D.D.P. 258 del 27/11/2013.

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato in cumuli, cassoni, container, colli, secondo necessità.

1.4 I rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in Allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori, nonché evidenziate eventuali specifiche limitazioni.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è indicato nella tabella che segue:

Tipologia rifiuti (codici E.E.R.)	Pericoloso	Movimentazione massima [t] ^(*)	
		annuale	giornaliera
Rifiuti inerti (010408, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904)	no	70.000	234
^(*) Entrambe le quantità non devono essere superate			

sono considerati 300 giorni/anno lavorativi;

1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione		Pericolosi	Destinazione	Quantità massima ^(*)	
				[m ³]	[t]
messa in riserva	R13	no	trattamento in sito	5.500	10.000
messa in riserva	R13	no	trattamento in altro sito	108	190
totale				5.608	10.190
^(*) Entrambe le quantità non devono essere superate					

distribuito nei settori indicati nella tabella in Allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio ^(*)		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (codici E.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[m ²]	[m ³]	[t]				
A1	2.840	5.500	10.000	R13	Rifiuti inerti (010408, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904)	no	cumuli, cassoni, container, colli
D1	60	108	190	R13	Vari rifiuti prodotti in sito (191202, 191203, 191204, 191207, 191212)	no	cumuli, cassoni, container, colli
totale	2.900	5.608	10.190				
^(*) Entrambe le quantità non devono essere superate							

Le capacità massime di stoccaggio sopra riportate devono ritenersi comunque comprensive di qualsivoglia materiale presente negli specifici settori, indipendentemente dalla sua qualificazione o meno come rifiuto, ovvero se presente in deposito (a qualunque titolo) o in scarico/conferimento/carico o in trattamento. In funzione di quanto disposto al successivo punto 3.4, sono fatte salve eventuali ulteriori limitazioni definite dalle norme ivi richiamate, ovvero dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi: rifiuti costituiti da plastica 5 t, rifiuti costituiti da legno 5 t, rifiuti costituiti da gomma 10 t.

1.7 Il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento è determinato nella tabella che segue:

Codice E.E.R.	Pericoloso	Descrizione	Potenzialità massima ^(*)		Operazioni previste
			[t/anno]	[t/giorno]	
010408	no	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	70.000	234	R5/R12
101311	no	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			
170101	no	cemento			
170102	no	mattoni			
170103	no	mattonelle e ceramiche			
170107	no	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106			
170302	no	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			
170504	no	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503			
170904	no	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
(*) Entrambe le quantità non devono essere superate					

sono considerati 300 giorni/anno lavorativi.

1.8 Sono prescritti al soggetto autorizzato:

- realizzazione delle modifiche e conduzione dell'impianto conformemente al progetto approvato ed autorizzato;
- realizzazione e manutenzione di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i settori previsti al punto 1.3 di cui sopra, laddove i relativi perimetri siano fisicamente non altrimenti inequivocabilmente distinguibili in sito;
- mantenimento della barriera verde nei lati sud ed ovest dell'impianto.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Ci si dovrà attenere a quanto documentato in sede di istanza, relativamente a provenienza, caratteristiche e condizioni di ammissibilità dei rifiuti, ferme le ulteriori limitazioni e condizioni disposte con il presente provvedimento.

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il soggetto autorizzato deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti dei rifiuti interessati (formulario di identificazione od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti ed eventuali risultanze analitiche), secondo quanto definito in Allegato A.3.

Per i rifiuti in ingresso ai codici E.E.R. 010408, 101311, 170107, 170302, 170504, 170904 deve esservi caratterizzazione del rifiuto come non pericoloso mediante apposita verifica, in coerenza con le modalità indicate dal Decreto direttoriale 09/08/2021, n. 47.

Per i rifiuti ai codici E.E.R. 170101, 170102, 170103 deve essere verificata l'assenza di residui di sostanze pericolose o la contaminazione da tali sostanze.

Con le eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto in ingresso si dovranno considerare anche quei parametri (compresi eventuali POPs o sostanze SVHC) che, seppur magari non previsti nei protocolli minimali, siano risultati di interesse in relazione alla provenienza specifica ed alle valutazioni effettuate in fase di qualifica del produttore (omologa), anche attraverso verifica delle schede di sicurezza (SDS) delle materie prime.

Per i rifiuti in ingresso da recuperare per la produzione di aggregati recuperati deve esservi verifica secondo il sistema per il controllo rispondente al punto b dell'Allegato 1 al D.M. 152/2022, del quale il soggetto autorizzato deve dotarsi.

Le terre e rocce di scavo (codice E.E.R. 170504) devono essere caratterizzate secondo i limiti indicati in Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed in Tabella in Allegato 2 al D.M. 46/2019 (quindi distinguendone la classificazione anche secondo la tipologia di contaminazione che presentano, al fine di garantire una gestione separata per lotti rispetto alla stessa); deve essere documentato un set minimale di verifica (in analogia a quanto previsto dall'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017) per i parametri As, Co, Zn, Cr_{totale}, Cr^{VI}, Pb, Cd, Hg, Cu, Ni, Amianto, Idrocarburi Petroliferi Pesanti - TPH C>12, fatta salva la ricerca di parametri caratteristici di eventuali possibili contaminazioni.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica di conformità dei rifiuti, anche in relazione all'eventuale specifica destinazione o modalità di trattamento prevista.

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento degli stessi all'impianto. Possono essere precedute da una fase di omologa (la cui documentazione deve essere tenuta nell'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo), che consiste in un'appropriata valutazione delle caratteristiche e provenienza dei rifiuti ed atta a verificarne la compatibilità con l'impianto autorizzato di destinazione ed a stabilire successivi riscontri, anche speditivi, da effettuarsi in fase di accettazione, nonché eventuali ulteriori condizioni di fornitura.

La documentazione utilizzata (es. schede di verifica, analisi, rapporti) inerente le verifiche esperite per l'accettabilità dei rifiuti acquisiti deve essere tenuta presso l'insediamento, a complemento dei formulari di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti), a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.

- 2.2 Non possono essere accettati e gestiti:

- rifiuti con codice E.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'Allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali od i rifiuti da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa (e comunque per quanto riguarda le sostanze indicate all'Allegato IV al Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/06/2019). A tal fine, attesa la natura dei trattamenti esperiti e la tipologia di recupero come previsti, si considera anche che:
 - non sono ammissibili all'impianto rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo (codice E.E.R. 170504, rifiuti in matrice non legata) derivanti da operazioni di bonifica, da siti contaminati, o

comunque non conformi ai limiti della Tabella 2 in Allegato 1, lettera d, del D.M. 152/2002 e, per gli ulteriori parametri di caratteristico interesse, in relazione alla provenienza specifica, non conformi ai limiti della colonna A della Tabella 1 in Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

- per i rifiuti destinati al recupero per la produzione di aggregato recuperato per il confezionamento di calcestruzzi, non sono ammissibili rifiuti già con contenuto di Cromo^{VI} superiore ai limiti di cui alla voce 47 dell'Allegato XVII del Regolamento (Ce) 1907/2006 del 18/12/2006;
- rifiuti contenenti amianto (in quantitativo superiore al limite di rilevabilità della tecnica analitica, pari a 100 mg/kg);
- rifiuti allo stato liquido o fangoso, rifiuti solidi impregnati di liquidi o che presentano percolamenti/perdite di liquidi, rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti od a spontanea trasformazione;
- rifiuti per i quali siano previste operazioni R12 e derivanti da stoccaggio (a meno che il soggetto autorizzato non dimostri che l'impianto è strettamente collegato ad impianto di recupero finale ove i rifiuti stessi sono destinati ad accedere e che richiede comunque tale transito) o derivanti (come target) ancora da operazioni R12 (a meno che in sito siano previste operazioni consistenti in pre-trattamenti o trattamenti non definitivi differenti ed aggiuntivi da quelli d'origine ed utili/necessari per il successivo recupero finale).

Non è ammessa acquisizione all'impianto di rifiuti pericolosi.

Non possono essere accettati in ingresso carichi non compatibili con la capacità autorizzata o comunque disponibile in termini di stoccaggio e trattamento.

- 2.3 Lo scarico dei rifiuti sfusi deve avvenire presso le aree libere del settore deputato al conferimento degli stessi, pertanto separatamente e non direttamente su quanto eventualmente già presente, così da consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico anche ai fini dell'accettabilità dei rifiuti. Un controllo visivo del rifiuto dovrà comunque essere effettuato durante le operazioni di scarico. Solo successivamente si provvederà alla differente collocazione in condizioni di stoccaggio od all'avvio al trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento.

È ammessa, in sede di conferimento, la mera separazione di frazioni evidentemente estranee al rifiuto interessato, laddove non siano richiesti interventi di particolare complessità o effettivi trattamenti chimici/fisici, ed ai soli fini della non accettazione (quindi al respingimento) delle frazioni medesime.

In caso di costituzione di lotto omogeneo da piccoli conferimenti (singoli conferimenti effettuati dai produttori direttamente e con carico massimo fino a $5 \text{ t} \equiv 3 \text{ m}^3$ di rifiuti aventi medesimo codice E.E.R. e caratteristiche merceologiche), i rifiuti possono essere ricollocati presso le aree di stoccaggio rifiuti in ingresso (per un massimo totale di $750 \text{ t} \equiv 450 \text{ m}^3$ per distinto codice E.E.R.), purché appositamente segnalati, mantenuti per lotti e sia garantito non esservi commistione con rifiuti già depositati, bensì fisica separazione dagli stessi e contenimento dei materiali interessati (sono comunque da computarsi ai fini della determinazione della saturazione della capacità di stoccaggio del settore).

I rifiuti devono ritenersi in stato di conferimento per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati in condizioni di stoccaggio od avviati al trattamento; nelle aree di conferimento può essere presente complessivamente un quantitativo di rifiuti massimo pari alla massima movimentazione giornaliera (prevista al punto 1.5).

Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti in scaricamento e/o da verificare con quelli già in stoccaggio.

- 2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto (per qualunque motivo ed anche solo parzialmente), il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì copia del formulario di identificazione rifiuti interessato (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti).
- 2.5 Le operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di collocazione dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:
- i rifiuti depositati, in cumuli, cassoni, container, colli, devono appartenere al medesimo codice E.E.R., componente costitutiva principale (laddove separata all'origine), tipologia di provenienza e caratteristiche eventualmente previste per il target del trattamento cui sono destinati (in particolare in caso di avvio ad operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto, in sito o presso terzi, in base alle relative autorizzazioni al recupero), essere distinti con riguardo alla tipologia di recupero, ai materiali da generare con il recupero e/o alle destinazioni previsti (distinguendo tra quelli da trattare in sito o meno ed in quest'ultimo caso anche con riguardo alle specifiche autorizzazioni dei destinatari);
 - le aree adibite allo stoccaggio dei diversi rifiuti e materiali infiammabili devono essere

adeguatamente separate tra loro e da quelle di trattamento;

- i diversi cumuli di rifiuti omogenei e/o lotti di rifiuti (se in contenitori), realizzati come indicato agli alinea precedenti devono essere mantenuti ordinati e comunque fisicamente separati (anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione e per facilitare interventi per operazioni di emergenza, rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati); tutti i contenitori devono essere direttamente raggiungibili e contraddistinti da etichettatura. Gli stoccaggi devono essere realizzati in aree dedicate esclusivamente ad essi e strutturati in modo da impedire comunque la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti (in particolare laddove non ammessi a successive fasi di recupero);
- presso le specifiche aree di stoccaggio devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli e/o etichettatura chiaramente visibili e distinguibili) dei codici E.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, che permettano l'identificazione dei singoli cumuli o contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro). In particolare i contenitori dei rifiuti sono opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti una sigla di identificazione;
- i rifiuti potranno essere collocati in un'area precedentemente oggetto di deposito rifiuti, o materiali, o trattamento rifiuti diversi solo dopo che vi sia stato sgombero e pulizia dalle diverse sostanze/materiali presenti in precedenza;
- lo stoccaggio in contenitori sovrapposti non deve superare i tre piani/livelli; i depositi dei rifiuti minerali-inerti in cumuli non devono superare i 6 m di altezza, per gli altri rifiuti i 3 m; comunque per i depositi deve essere mantenuta altezza commisurata alla tipologia di rifiuti e compatibile con la loro stabilità e con la funzione di mitigazione/presidio di muri/schermi/cordolature perimetrali o di contenimento o pavimentazioni eventualmente adottati/previsti; deve esservi realizzazione in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai settori/box di competenza;
- lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito) da evitare il rilascio di colaticci, deflazione eolica, innesco di trasformazioni, o comunque causa di formazione di odori. Il deposito dei rifiuti a ridotta pezzatura e/o soggetti a possibile deflazione eolica deve essere realizzato in modo tale da evitare dispersione incontrollata (ad esempio con collocazione in contenitori da mantenersi chiusi/coperti, mantenendo installate ed operative coperture non fisse, e non in cumuli all'aperto). Dev'essere garantita la stabilità dei depositi realizzati;
- devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva al fine di non pregiudicarne il successivo recupero;
- lo stoccaggio dei rifiuti al codice E.E.R. 170504, costituiti da terre e rocce di scavo, deve essere mantenuto altresì in cumuli/contenitori distinti in base alla conformità alle colonne A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 od alla Tabella in Allegato 2 al D.M. 46/2019 e, per le terre non conformi alla colonna A della succitata Tabella 1, alla tipologia di superamenti riscontrati rispetto alla stessa. A tale proposito si evidenzia che la separazione e distinzione di tali rifiuti dovrà essere mantenuta per tutta la linea di gestione, in funzione della destinazione d'uso cui saranno indirizzati i materiali derivanti che successivamente cessano la qualifica di rifiuto;
- laddove utilizzati, i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.Devono inoltre possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti.

I settori dedicati allo stoccaggio rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.

- 2.6 I rifiuti in ingresso o prodotti, collocati in messa in riserva, devono essere avviati ad ulteriori operazioni di recupero, ovvero essere conferiti a soggetti che ne effettuano recupero, entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto o dalla produzione, salvo quanto eventualmente diversamente definito in altri punti del presente provvedimento.
- 2.7 L'eventuale deposito intermedio di rifiuti nell'impianto (rispetto a diverse fasi di gestione/verifica operate – nello specifico, deposito materiali trattati e da verificare o ritrattare) non deve superare la durata di tre mesi ed essere collocato nei pertinenti settori e con le previste modalità.
- 2.8 Il trattamento dei rifiuti (operazioni R5, R12) deve avvenire nel rispetto delle eventuali limitazioni fissate attraverso le indicazioni di cui al presente provvedimento.
Laddove i rifiuti siano destinabili ad operazioni R5, questa deve essere la destinazione da privilegiare. Ferma restando la possibilità di procedere comunque ad operazioni di messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso all'impianto destinati a trattamento nel medesimo devono essere avviati ad operazioni R5 oppure ad operazioni R12 secondo i riscontri in sede di accettazione.

Il settore dedicato al trattamento rifiuti non può avere altri utilizzi non previsti/ammessi nel presente provvedimento.

- 2.9 Atteso esservi anche utilizzo misto per il settore A1, cioè l'effettuazione di diverse operazioni di recupero ed eventuali fasi connesse (conferimento, deposito materiali generati e/o rifiuti ottenuti, verifica), è ribadito l'obbligo di provvedere, per ogni lotto di rifiuti/materiali presenti, a circoscrivere e rappresentare senza ambiguità la fase della gestione corrispondente ed i codici E.E.R./materiali interessati, mediante cartelli e/o altra appropriata segnaletica, mantenendo fisica distinzione tra i diversi lotti presenti; le aree interessate potranno essere utilizzate per una singola fase in corso (pertanto diverse fasi/operazioni possono avvenire solo alternativamente su una medesima area). I rifiuti potranno essere collocati nelle aree da deputarsi al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso (laddove un lotto sia fisicamente in trattamento non è richiesta segnalazione di tale fase: possono essere considerate sussistenti fasi di trattamento rifiuti solamente se le stesse sono effettivamente e materialmente in corso - pertanto tali interventi non devono essere protratti senza motivo; se sospesi o differiti, i relativi rifiuti devono essere posti in condizioni di appropriato stoccaggio e quindi opportunamente segnalata tale condizione ed i rifiuti interessati, come già sopra previsto). Il lotto in attesa di analisi/verifica dovrà essere ben distinto (anche mediante cartellonistica) da eventuale successivo lotto in lavorazione od altri lotti presenti.
- 2.10 Le fasi di operazioni R12 e R5 costituite da selezione e cernita devono avvenire su rifiuti identificati da singoli codici E.E.R. e medesime/analoghe componenti, evitando aggregazioni preliminari o contestuali di rifiuti con diversi requisiti (cfr. punto 2.5, primo alinea).
- 2.11 Per il trattamento di rifiuti in particolare minuto è necessario operare in assenza di vento e con sistema di umidificazione attivato.
- 2.12 Per le fasi di trattamento dei rifiuti che possano generare polveri (triturazione) è necessario operare in assenza di vento e con opportuna umidificazione.
- 2.13 Le operazioni R12 devono essere comunque tese a migliorare o facilitare il successivo recupero di materia dai rifiuti, pertanto principalmente condotte al fine di allontanare frazioni indesiderate/escluse in relazione al successivo recupero e/o conformare ad omogenee caratteristiche (es. pezzatura, umidità) i rifiuti di categoria merceologica coincidente.
- 2.14 Le operazioni (R12) di miscelazione finalizzata al recupero, possono avvenire secondo il seguente schema:

Denominazione miscela	Codici E.E.R. utilizzabili	Categoria merceologica	Note
Mix 1	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170904	Inerti	La miscela è destinata a recupero R5

Tali operazioni sono soggette alle disposizioni di seguito definite:

- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo destino di recupero e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee; deve essere evitata la formazione di miscele per le quali necessiti successiva separazione di componenti, elementi estranei o parti/materiali indesiderati; le categorie merceologiche e le caratteristiche dei rifiuti miscelati devono comunque essere coerenti con la tipologia di miscela e la sua destinazione a recupero;
- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas, a reazioni esotermiche o di polimerizzazione, a sedimentazione, a generazione di sostanze che possono incendiarsi a contatto con l'aria od in generale a trasformazioni violente ed incontrollate;
- la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione (secondo il modello riportato in Allegato B al D.D.S. 1795/2014), con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (codice E.E.R.) e le quantità originarie dei rifiuti miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo recupero finale;
- sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice E.E.R. attribuito alla miscela risultante;
- deve sempre essere allegata al formulario di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) la scheda di miscelazione (secondo il modello riportato in Allegato B al D.D.S. 1795/2014);
- sul formulario (od eventuale documentazione sostitutiva dello stesso individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti), nello spazio per le annotazioni, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata";
- le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previa verifica di fattibilità da parte del direttore

tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguati riscontri sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il direttore tecnico responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione, apponendo la propria firma per assunzione di responsabilità;

- h) la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del recupero finale, né la sua sicurezza;
- i) non è ammessa, attraverso la miscelazione di rifiuti, la diluizione degli inquinanti o delle sostanze indesiderate, né la diversa qualificazione/classificazione dei rifiuti per rendere gli stessi compatibili alla destinazione di recupero successiva, pertanto la miscelazione di rifiuti può essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già le distinte caratteristiche di idoneità per le successive operazioni di recupero cui sono destinati. Laddove la destinazione della miscela è un recupero finale costituito da intervento teso alla cessazione della qualifica di rifiuti ex art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, per i singoli rifiuti che la compongono vi devono essere congrui requisiti (laddove definiti), anche in ordine all'origine degli stessi ed all'eventuale presenza in essi di materiali e sostanze indesiderate; l'eventuale presenza di tali materiali/sostanze e/o l'origine dei rifiuti componenti dovrà pertanto essere esplicitata in annotazione alla scheda di miscelazione di cui alla lettera f;
- j) ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la collocazione nel settore A1, dove deve essere individuata univocamente a mezzo tabellatura;
- k) le miscele devono essere preparate in esplicito e documentato accordo con l'impianto di destinazione relativamente a componenti e rapporti di miscelazione.

Ogni miscelazione iniziata deve essere conclusa entro la medesima giornata lavorativa.

2.15 I rifiuti generati quale finalità delle operazioni R12 dovranno essere sollecitamente collocati nel settore A1 in condizioni di appropriato deposito temporaneo (ex art. 183, comma 1, lettera bb, ed art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006).

2.16 Le operazioni di recupero R5 finalizzate alla produzione di aggregati recuperati avvengono attraverso trattamenti attuati mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo, macinazione, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Sono avviabili a tale recupero R5:

- a) con generazione di aggregati recuperati, destinato ad utilizzo per gli scopi specifici ex Allegato 2 del D.M. 152/2022, lettere a, b, c, d, e, f corrispondenti alle voci ID 01 ÷ 06 in Allegato A.2, i rifiuti ai codici E.E.R. 010408, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904.

In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Atteso che gli aggregati recuperati generati non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque, per quanto attiene alla gestione dei rifiuti al codice E.E.R. 170504 (costituiti da terre e rocce di scavo, in matrice non legata), per le quali è previsto recupero con produzione di aggregati recuperati destinati ad utilizzi al suolo, deve essere comunque mantenuto trattamento separato e distinto per singoli lotti di tali rifiuti, con riguardo alla rispondenza degli stessi alle colonne A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte del D.Lgs. 152/2006 od all'Allegato 2 al D.M. 46/2019 e, per le terre non conformi alla colonna A della succitata Tabella 1, alla tipologia di superamenti riscontrati rispetto alla stessa. Per la peculiarità dell'intervento di recupero effettuato con l'impianto, in ogni caso non si può pervenire ad una diversa qualificazione di quanto ottenuto dal trattamento dei rifiuti di cui al precedente periodo, rispetto all'originaria conformità (a colonne A o B ex Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte del D.Lgs. 152/2006 o Allegato 2 al D.M. 46/2019): è vietato il miglioramento della classificazione dell'aggregato recuperato, rispetto alle terre/rocce utilizzate per la sua produzione, ottenuto con diluizione delle specie chimiche contaminanti nelle stesse presenti.

2.17 Con riferimento alle attività di recupero R5 sono da applicarsi limitazioni, interventi, procedure, requisiti e controlli eventualmente richiamati dalle norme indicate come "Riferimento specifico" in Allegato A.2 od a cui le stesse fanno riferimento.

2.18 È fatto divieto di preliminare o contestuale aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) pur potendosi produrre aggregati/materiali conformi.

2.19 Al termine delle fasi di trattamento e durante la fase di verifica di conformità del materiale generato che può cessare la qualifica di rifiuto, il deposito e la movimentazione dello stesso sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

2.20 Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero R5 autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o alle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e riportato sinteticamente in Allegato A.2. Tali caratteristiche devono essere verificate a cura del soggetto

autorizzato. È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo, copia della documentazione tecnico-normativa e/o contrattuale riportante le specifiche caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati, nonché i riscontri delle verifiche chimiche/fisiche/tecniche/merceologiche effettuate. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti laddove previste ed applicabili (es. norme CLP, REACH, controllo di produzione in fabbrica, marcatura CE).

- 2.21 Le operazioni R5 (tese ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto), hanno fine con il compimento delle verifiche necessarie e con la redazione della dichiarazione di conformità, secondo quanto indicato nei punti precedenti e successivi, quindi solo in tale circostanza i materiali ottenuti possono e devono essere collocati senza ritardo nei dedicati settori di deposito (previsti al punto 1.3.c, secondo le quantità massime ammesse ivi indicate), mantenuti separati per lotti ed idoneamente segnalati con appropriata tabellatura (che ne indichi almeno la natura secondo la descrizione generale riportata in Allegato A.2 ed il lotto). Quanto generato dai trattamenti inerenti tali operazioni ed ancora in fase di verifica di conformità (pertanto ancora da qualificarsi rifiuto in deposito intermedio nel medesimo settore di trattamento) dovrà essere comunque parimenti all'uopo segnalato in modo inequivocabile, anche in relazione all'identificabilità dello specifico lotto.
- 2.22 Per il recupero (operazioni R5 ex D.M. 152/2022) relativo ad aggregato recuperato di cui agli ID 01 ÷ 06 in Allegato A.2:
- è da intendersi lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quanto prodotto dal medesimo trattamento di recupero di rifiuti, effettuato ex punto 2.16 nell'arco massimo di 6 mesi (in coerenza con quanto previsto al punto 2.6), aventi medesime caratteristiche merceologiche e con quantitativo comunque non superiore a $3.000 \text{ m}^3 \equiv 5.400 \text{ t}$.
 - per ogni lotto prodotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato dall'Allegato 3 al D.M. 152 del 27/09/2022, ottemperando agli adempimenti di trasmissione disposti all'art. 5 del decreto medesimo con frequenza non inferiore a quella mensile;
 - il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto potrà avere definitiva efficacia, ferme le condizioni precedenti, se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 al D.M. 152/2022, come risultanti dalla dichiarazione di conformità di cui all'alinea precedente.
- 2.23 Qualora quanto ottenuto dai trattamenti esperiti nell'ambito di operazioni R5 si riveli non idoneo alla cessazione della qualifica di rifiuto, a causa della mancata conformità alle specifiche dei materiali in produzione:
- laddove sia possibile ulteriore trattamento in sito ai fini del definitivo recupero, per tale materiale permane la qualifica di rifiuto, da collocarsi eventualmente in deposito intermedio (ex punto 2.7, anche nel medesimo settore dove è già depositato) in attesa dell'ulteriore idoneo trattamento;
 - laddove non vi sia possibile risoluzione della mancata conformità con ulteriore trattamento in sito, il materiale deve essere qualificato quale rifiuto prodotto, da collocarsi in deposito temporaneo (anche nel medesimo settore dove è già depositato) e da destinarsi ad ulteriore idonea gestione.
- Specifiche indicazioni dovranno comunque comparire su cartellonistica/tabellatura che segnala il deposito.
- 2.24 È obbligo del produttore del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto tutelare la corretta destinazione ad utilizzo del medesimo, privilegiando l'impiego diretto, la cessione diretta all'utilizzatore e comunque disponendo, attraverso appropriate scritture in contratti/documenti di fornitura/cessione, schede tecniche, etichettatura od altra documentazione di accompagnamento, le indicazioni per gli specifici utilizzi ammessi e le eventuali limitazioni.
- In particolare, atteso che l'utilizzo non deve costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee, per i materiali non legati che hanno cessato la qualifica di rifiuto prodotti dal recupero e destinati ad utilizzi al suolo (ID 01 ÷ 05 in Allegato A.2) deve essere indicata destinazione d'utilizzo in coerenza con quanto previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e dall'Allegato 2 al D.M. 46/2019.
- Quanto comprovante il rispetto dell'obbligo deve essere mantenuto presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.
- In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato recuperato (ID 01 ÷ 06 in Allegato A.2) è depositato e movimentato nell'impianto oggetto della presente autorizzazione e nelle aree di deposito adibite allo scopo.
- Ferma restando la necessità che sia garantita la destinazione di utilizzo dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto come sopra indicato, l'eventuale miscelazione degli stessi con altri materiali, anche di analoga composizione, è attività che esula da quanto autorizzato con il presente provvedimento (e pertanto soggetta a legittimazione ed adempimenti propri e specifici necessari).
- 2.25 La permanenza in deposito presso l'impianto dei materiali generati e che hanno cessato la qualifica di rifiuti è possibile per massimo 12 mesi: trascorso tale termine gli stessi tornano ad essere rifiuti e

devono essere ripetute le verifiche necessarie e formulata una nuova dichiarazione di conformità ex punto 2.22, ovvero deve esservi avvio a gestione in qualità di rifiuti prodotti.

- 2.26 Relativamente alle operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e produzione dei materiali di cui agli ID 01 ÷ 06 in Allegato A.2, il soggetto autorizzato dovrà operare applicando un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente e conforme all'Allegato 1 al D.M. 152/2022. Tale sistema ricomprende anche il controllo di accettazione dei rifiuti. Deve essere mantenuta presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo, la documentazione inerente il sistema di gestione della qualità.
- 2.27 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 152 del 27/09/2022 (in materia di rifiuti inerti), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rifiuti (inerti da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale) e le fasi interessate tese a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto costituiti da aggregati recuperati e gli adempimenti correlati. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia l'avvenuto ottenimento/rinnovo della certificazione del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 previsto dall'art. 6 del D.M. 152/2022, trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni allo stesso rilasciate.
- 2.28 Tutte le fasi di movimentazione dei rifiuti devono avvenire in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei allo specifico recupero, fatto salvo quanto eventualmente specificatamente autorizzato (miscelazione).
- 2.29 I rifiuti decadenti dai trattamenti (ivi compresi i materiali che dopo trattamento non hanno comunque cessato la qualifica di rifiuto) dovranno essere sollecitamente posti in condizioni di deposito temporaneo (come definite all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006).
- 2.30 I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati.
Per i rifiuti stoccati sono da escludersi ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio ed impianti autorizzati ad operazioni R12, se non strettamente collegati agli impianti di recupero definitivo ove i rifiuti stessi sono destinati (intendendosi per impianto strettamente collegato un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, i rifiuti devono necessariamente transitare perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale).
I rifiuti prodotti ed ottenuti quale target delle operazioni R12 possono essere conferiti ad impianti autorizzati ad operazioni R12 solo laddove queste siano diverse e aggiuntive rispetto a quella di provenienza e utili/necessarie all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito il successivo conferimento ad operazioni R12.
Per i rifiuti in uscita dall'insediamento e destinati ad impianti che ne effettuano il recupero con cessazione della qualifica di rifiuto in base ad interventi autorizzati ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, la documentazione di accompagnamento (formulario di identificazione od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) deve dare riscontro, con specifica annotazione, circa l'effettiva riconducibilità ai rifiuti previsti dall'autorizzazione del soggetto destinatario (es. richiamo tipologia ex D.M. 05/02/1998, limitazione di provenienza, indicazione di effettiva categoria/composizione merceologica - anche se costituiti da miscele).
- 2.31 Il transito, lo scarico, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata (emissioni diffuse/sversamenti al suolo) di polveri, particolato e liquidi, con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti e l'innescio di qualsivoglia trasformazione non autorizzata. In particolare:
- a) si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata;
 - b) deve essere agevolato il convogliamento delle acque meteoriche nell'apposita rete di raccolta;
 - c) attenzione dovrà essere posta nelle fasi di alimentazione/utilizzo dell'impianto di frantumazione rifiuti, al fine di prevenire la formazione di polveri;
 - d) deve essere assicurato che i presidi di prevenzione della formazione di polveri (sistema di nebulizzazione/umidificazione) mantengano la necessaria efficacia sull'intera parte di insediamento che vede la presenza dei rifiuti interessati;
 - e) l'impianto di frantumazione può essere utilizzato solamente quando l'impianto di abbattimento/umidificazione a suo presidio è attivo;
 - f) devono essere adottate adeguate misure di bagnatura costante e capillare delle superfici polverose, anche di piazzali e vie di transito dell'insediamento;
 - g) necessita comunque evitare la presenza di acque ferme o la formazione di fanghiglie sulla pavimentazione, ovvero la formazione di ruscellamenti di acque alle caditoie di raccolta delle acque di pioggia;
 - h) le emissioni diffuse generate dall'attività, riconducibili a traffico veicolare, a deposito e

movimentazione di rifiuti e materiali, a fasi di cernita/selezione e miscelazione, devono essere contenute attraverso adeguate modalità di conduzione delle operazioni (in particolare ottimizzando l'umidità dei materiali/rifiuti) ed in considerazione delle condizioni meteorologiche;

Sono fatte salve le prescrizioni, limitazioni ed indicazioni derivanti dalle specifiche autorizzazioni e norme di settore.

- 2.32 Tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti e quelle interessate dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono inoltre essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante (ed in particolare il suolo) di sostanze derivanti dai rifiuti. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali, nonché i manufatti di sedimentazione e di disoleazione. Deve essere mantenuta integrità delle strutture di stoccaggio e contenimento adottate.
- 2.33 Il soggetto autorizzato deve adoperarsi affinché gli spazi esterni siano mantenuti puliti ed ordinati, verificando che non diventino ricettacolo di infestanti, roditori o animali randagi, intervenendo con specifici trattamenti, anche periodici, laddove necessario. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale devono essere adeguatamente mantenute, avendo cura di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause.
- 2.34 Il soggetto autorizzato deve provvedere alla sorveglianza dell'insediamento dell'impianto di gestione rifiuti (possibilmente anche mediante sistemi di telesorveglianza) ed alla regolamentazione/verifica degli accessi, assicurando altresì l'integrità delle strutture di barriera perimetrali atte ad evitare ingressi di soggetti estranei.
- 2.35 Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso a secco nel caso di sversamenti di materiali solidi o polverulenti, ovvero con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza. Quanto derivante dalle operazioni di pulizia in argomento deve essere adeguatamente gestito come rifiuto prodotto, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.36 Eventuali recipienti non reimpiegati devono essere preferibilmente conferiti a trattamento per nuove utilizzazioni.
- 2.37 Gli automezzi in uscita dall'impianto devono essere assoggettati alla pulizia delle ruote nell'apposita sezione attrezzata.
- 2.38 I rifiuti in ingresso, nonché rifiuti e materiali in uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura.
- 2.39 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale qualificato (secondo le mansioni e soggetto ad addestramento idoneo con cadenza periodica), edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni (DPI) in base al rischio valutato e comunque atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione; le aree dovranno essere attrezzate con apposite tabelle contenenti le norme comportamentali richieste. La movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale.
- 2.40 Devono essere poste in atto almeno le azioni di monitoraggio previste ed indicate in Allegato A.3. Dev'essere attuata una costante manutenzione periodica (secondo le scadenze previste) di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività e dei sistemi di emergenza (in conformità a quanto riportato da indicazioni o manuali forniti dal costruttore). Devono inoltre essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni ad aree/impianti di gestione dei rifiuti, prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita.
- 2.41 Di ogni intervento di monitoraggio e manutenzione di strutture/dotazioni effettuato, del relativo esito e degli eventuali interventi attuati per porre rimedio a carenze riscontrate, o comunque di ogni azione correttiva adottata, dovrà essere tenuta traccia documentale in sito, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo (es. registro di controllo e manutenzione) a cura del direttore tecnico responsabile.
- 2.42 Laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, organizzazione dell'impianto e gestione dei rifiuti dovranno avvenire ed essere mantenuti con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e comunque nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti.
- 2.43 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza,

cessazione attività, etc. o previste ai punti 3.3 e 3.4) devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. OSSERVAZIONI

3.1 Si ricorda che per i rifiuti gestiti e per quelli originati dall'attività il soggetto autorizzato è vincolato, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:

- registrazione di carico e scarico dei rifiuti previste all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, secondo le disposizioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti adottato ai sensi dell'art. 188-bis del medesimo decreto;
- comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, ex art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.

Per i rifiuti generati/decadenti da operazioni R5, R12 la codifica dovrebbe in generale essere riferita al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (ferma restando la possibilità di mantenimento del codice originario per i rifiuti per i quali natura e caratteristiche non vengono sostanzialmente modificate; es. meri interventi di grossolana o minima asportazione materiali indesiderati da una massa sostanzialmente invariata, interventi di triturazione).

Si fa osservare che talune informazioni, anche ai fini della tracciabilità (quali data ed operazione di trattamento, quantità di rifiuti recuperate, di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti e lotto di riferimento), aggiuntive rispetto a quanto previsto dalle norme che regolamentano attualmente l'utilizzo dei registri di carico e scarico rifiuti, possono essere apportate nelle registrazioni attraverso lo spazio riguardante le "annotazioni". Per la compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti è opportuno utilizzare in annotazione le sigle di identificazione di contenitori, cumuli, lotti.

Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie/categorie di rifiuti e materiali, laddove indicato dalle vigenti norme.

3.2 Si richiamano all'attenzione del soggetto autorizzato gli ulteriori obblighi di comunicazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 157 del 11/07/2011.

3.3 L'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995.

3.4 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. n. 151/2011, il relativo esercizio deve essere comunque subordinato agli adempimenti relativi a tale normativa. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, il soggetto autorizzato è tenuto a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti. Si richiamano all'uopo le disposizioni fissate dal D.M. 26/07/2022. Devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (impianti/dispositivi antincendio conformi alle normative vigenti in materia e mantenuti a regola d'arte).

3.5 Il soggetto autorizzato è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché di conformità degli impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza alla normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori giornalmente coinvolti in operazioni a rischio; durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite ed adottate tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela di salute, incolumità, benessere e sicurezza dei lavoratori e della popolazione; deve essere mantenuto il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto della Direttiva 2006/42/CE ("nuova direttiva macchine"), della Direttiva 89/336/CEE (sulla compatibilità elettromagnetica) e della Direttiva 73/23/CEE (sulla bassa tensione).

3.6 Sono fatti salvi i contenuti prescrittivi di cui al D.D.P. 258 del 27/11/2013 in materia di pronunciamento per l'assoggettabilità a procedura di V.I.A..

4. PIANI

4.1 Ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Le modalità esecutive degli interventi dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia: a tale fine deve essere previamente trasmesso alla Provincia un idoneo programma/progetto che dovrà contenere (anche fissandone i tempi):

- gli esiti della verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree e strutture adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali;
- i riscontri dei controlli esperiti sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta (in caso le condizioni dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione);
- i necessari interventi previsti di demolizione di strutture e/o sistemazione/ripristino/recupero dell'area (anche sulla base di quanto scaturito dalle verifiche esperite) in accordo con lo strumento urbanistico vigente;
- la rimozione dall'area dei rifiuti presenti, di quelli generati con gli interventi eseguiti, nonché dei materiali non più utilizzati.

La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino e recupero ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato la garanzia finanziaria non potrà essere svincolata.

4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla redazione od eventuale revisione del piano di emergenza in ordine a quanto disposto con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018, come convertito dalla L. 132/2018, ed a fissare gli adempimenti connessi in relazione ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e/o di altri organismi.

Soggetto : Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. -
 Sede legale : Paderno Ponchielli, via IV Novembre 72 -
 Ubicazione impianto : Paderno Ponchielli, Piazza Paolo Beltrami 1 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori di operatività interessati (cfr. punto 1.3 in Allegato A)

Rifiuti (codici E.E.R.)	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13	R12 s/c ⁽¹⁾	R12 mix ⁽²⁾	R5
010408		scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	A1	A1, B1		B1
101311		rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	A1	A1, B1	A1	B1
170101 (3)		cemento	A1	A1, B1	A1	B1
170102 (3)		mattoni	A1	A1, B1	A1	B1
170103 (3)		mattonelle e ceramiche	A1	A1, B1	A1	B1
170107 (3)		miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	A1	A1, B1	A1	B1
170302 (3)		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	A1	A1, B1	A1	B1
170504 (3)		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	A1	A1, B1		B1
170904 (3)		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	A1	A1, B1	A1	B1
191202 (4)		metalli ferrosi	D1			
191203 (4)		metalli non ferrosi	D1			
191204 (4)		plastica e gomma	D1			
191207 (4)		legno diverso da quello di cui alla voce 191206	D1			
191212 (4)		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	D1			

⁽¹⁾ operazioni di selezione e cernita;

⁽²⁾ operazioni di miscelazione/raggruppamento; eventuali limitazioni per taluni rifiuti da assoggettare a miscelazione sono riportate al punto 2.14;

⁽³⁾ rifiuti derivanti da attività di costruzione e di demolizione non abbandonati o sotterrati;

⁽⁴⁾ limitatamente a rifiuti prodotti in sito dalle operazioni di trattamento rifiuti;

Soggetto : Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. -
 Sede legale : Paderno Ponchielli, via IV Novembre 72 -
 Ubicazione impianto : Paderno Ponchielli, Piazza Paolo Beltrami 1 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW) ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

ID	Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
01	Aggregato recuperato A	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile. Soggetto a Marcatura CE ex Regolamento (UE) n. 305/2011 ⁽¹⁾ .	D.M. 152/2022 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi ⁽²⁾ (3) (4)
02	Aggregato recuperato B	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali. Soggetto a Marcatura CE ex Regolamento (UE) n. 305/2011 ⁽¹⁾ .	D.M. 152/2022 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi ⁽²⁾ (3) (4)
03	Aggregato recuperato C	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali. Soggetto a Marcatura CE ex Regolamento (UE) n. 305/2011 ⁽¹⁾ .	D.M. 152/2022 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi ⁽²⁾ (3) (4)
04	Aggregato recuperato D	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.	D.M. 152/2022 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi ⁽²⁾ (3) (4)
05	Aggregato recuperato E	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante. Soggetto a Marcatura CE ex Regolamento (UE) n. 305/2011 ⁽¹⁾ .	D.M. 152/2022 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi ⁽²⁾ (3) (4)
06	Aggregato recuperato F	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili). Soggetto a Marcatura CE ex Regolamento (UE) n. 305/2011 ⁽¹⁾ . Soggetto a limiti ex voce 47 dell'Allegato XVII al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (contenuto di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento).	D.M. 152/2022 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi ⁽²⁾ (4)
⁽¹⁾ Per le norme inerenti la certificazione CE va fatto riferimento alla Tabella 4 di cui al punto e dell'Allegato 1 al D.M. 152/2022. ⁽²⁾ I requisiti di qualità degli aggregati recuperati sono quelli previsti alla lettera d dell'Allegato 1 al D.M. 152/2022. ⁽³⁾ Atteso che non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee, i materiali non legati destinati ad utilizzi al suolo devono rispettare, in funzione dello specifico sito di destinazione, gli ulteriori valori limite previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 o dall'Allegato 2 al D.M. 46/2019 per i pertinenti parametri non già considerati nella Tabella 2 dell'Allegato 1, lettera d, al D.M. 152/2022. ⁽⁴⁾ Le norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato (con particolare riferimento alla conformità a norme ed idoneità tecnica) sono riportate in Allegato 2 al D.M. 152/2022			

Soggetto : Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. -
 Sede legale : Paderno Ponchielli, via IV Novembre 72 -
 Ubicazione impianto : Paderno Ponchielli, Piazza Paolo Beltrami 1 -

Azioni di monitoraggio minime prescritte
 (si riportano per completezza anche quelle indicate nelle specifiche autorizzazioni di cui agli Allegati B e C)

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza minima
Rifiuti in ingresso	Verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto. Verifica analitica di accettabilità all'impianto, con parametri secondo necessità o previsti in fase di omologa, sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile, ovvero disposta da specifiche norme o prescrizioni.	Per ogni singolo carico In generale: da valutarsi per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore): almeno semestrale e comunque ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o del rifiuto. Se partite inferiori a $3 \text{ m}^3 \equiv 5 \text{ t}$ di rifiuti (destinate a medesime operazioni di trattamento): su campione cumulativo rappresentativo di diversi conferimenti, merceologicamente omogenei, per un totale non superiore a $450 \text{ m}^3 \equiv 750 \text{ t}$. Per le verifiche cumulative deve mantenersi tracciabilità mediante documentazione di correlazione tra specifica analisi e registrazioni di presa in carico dei rifiuti (da tenersi unita ai registri di carico e scarico rifiuti). In caso di riscontro di non accettabilità, il successivo conferimento dei soggetti interessati dovrà avvenire con verifica sulla singola partita.
Rifiuti in uscita	Verifica de visu, conoscitiva e/o analitica, secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale 09/08/2021, n. 47, finalizzata alla codifica dei rifiuti.	Prima della eventuale collocazione in deposito temporaneo/stoccaggio; prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi.
Materiali in uscita	Verifica possesso dei requisiti richiesti (con emissione di dichiarazione di conformità).	Per ogni lotto di specifico materiale prodotto.
Efficienza pompe e gettini acqua	(ispezione e manutenzione).	Annuale.
Tenuta ed integrità delle strutture di presidio (pavimentazioni, strutture di contenimento, pareti divisorie, cordolature, caditoie)	(ispezione e manutenzione).	Annuale.
Macchinari/impianti	Secondo le istruzioni del costruttore	Secondo le istruzioni del costruttore
Acque di scarico in pubblica fognatura (al pozzetto di campionamento PC02)	pH Conducibilità BOD ₅ COD Solidi sospesi totali Fosforo Totale (come P) Azoto ammoniacale (come NH ₄) Azoto nitrico (come N) Azoto nitroso (come N) Azoto totale (come N) Alluminio, Ferro, Zinco, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo (Tabella 3 in Allegato 5 alla Parte III D.Lgs 152/2006).	Annuale.

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza minima
Acque di scarico in pubblica fognatura (al pozzetto di campionamento PC01)	pH Conducibilità BOD ₅ COD Solidi sospesi totali Fosforo Totale (come P) Azoto ammoniacale (come NH ₄) Azoto nitrico (come N) Azoto nitroso (come N) Azoto totale (come N) Tensioattivi totali Solfati (come SO ₄) Cloruri (Tabella 3 in Allegato 5 alla Parte III D.Lgs 152/2006).	Annuale.
Consumi idrici al lavaggio mezzi	m ³ /anno acque prelevate.	Annuale.
Rumore	Clima acustico.	In caso di modifiche od interventi che potrebbero influire sulle emissioni sonore.

Il campionamento, la preparazione e l'analisi di rifiuti e materiali che cessano la qualifica di rifiuti devono essere effettuati secondo le norme tecniche vigenti, ovvero applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale (di carattere specifico o generale; es, UNI 10802 - Rifiuti, UNI EN 14899 - Rifiuti, UNI EN 12457-2 - Lisciviazione rifiuti).

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio o da personale adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio interessato.

I riscontri analitici devono essere effettuati da laboratori certificati.

Fermi restando eventuali specifici obblighi di trasmissione, gli esiti delle analisi e/o dei riscontri devono essere comunque conservati presso l'insediamento per un periodo non inferiore a quello di validità dell'autorizzazione.

I campioni di ciascun lotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto prodotto devono essere tenuti per 5 anni, a disposizione per verifiche di controllo, in condizioni tali da garantire la non alterazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche e la ripetibilità dei rilievi.

Soggetto : Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. -
 Sede legale : Paderno Ponchielli, via IV Novembre 72 -
 Ubicazione impianto : Paderno Ponchielli, Piazza Paolo Beltrami 1 -
 C.F. : 01048120198
 Attività svolta : Messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (inerti)

L'autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 è rinnovata (in coerenza con l'applicazione dell'art. 208) nei termini, nelle condizioni e con le prescrizioni indicati di seguito, sulla base del parere rilasciato con decreto del Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona n. 31/24 prot. 1853 del 05/07/2024.

DESCRIZIONE

- l'insediamento della Ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. sito in comune di Paderno Ponchielli è adibito:
 - in parte all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (inerti);
 - in parte ad altri usi connessi all'attività edile svolta dalla ditta: uffici, magazzino edile, deposito materiali e ricovero mezzi;
- per quanto riguarda l'attività di gestione rifiuti, l'impianto è attualmente autorizzato ad effettuare le seguenti operazioni:
 - operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13),
 - operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice inerte (R5),
 - operazione di raggruppamento/selezione di rifiuti non pericolosi a matrice inerte (R12);
- l'impianto gestione rifiuti e il resto dell'insediamento, data la loro contiguità, hanno in comune i seguenti aspetti gestionali:
 - viabilità di accesso e viabilità di transito interna,
 - sistema di raccolta e allontanamento delle acque reflue,
 - sistema di approvvigionamento idrico,
 - impianto di lavaggio mezzi;
 - impianto di rifornimento carburanti ad uso privato;
- l'approvvigionamento idrico dell'insediamento avviene nel modo seguente:

FONTE	UTILIZZO ACQUA APPROVVIGIONATA
Pubblico acquedotto utenza codice 213117_06	- usi domestici (servizi igienici)
Pubblico acquedotto utenza codice 213117_08	- irrigazione aree verdi parcheggio dipendenti
Pozzo privato n. 1	- lavaggio automezzi - nebulizzazione/bagnatura materiali inerti per abbattimento polveri - irrigazione area verde uffici
Pozzo privato n. 2	- nebulizzazione/bagnatura materiali inerti per abbattimento polveri

- le varianti non sostanziali proposte dalla Ditta in sede di rinnovo riguardano unicamente la gestione della matrice "Rifiuti" (esclusione dell'attrezzatura vaglio, previsione in settore A1 di un'area di stoccaggio rifiuti uscenti dal frantumatore in attesa di verifica analitica per classificazione EoW, eliminazione di due codici E.E.R. in ingresso);
- in riferimento all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, il rinnovo deve pertanto intendersi senza variazioni rispetto a quanto già autorizzato con decreto della Provincia di Cremona n. 866 del 09/07/2014, che ha recepito il parere espresso dagli scriventi uffici con decreto U.ATO n. 92/14 del 20/06/2024;
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali adibiti all'attività di gestione rifiuti (superficie scolante di 3.000 m²) sono convogliate, unitamente ad eventuali percolamenti derivanti dalla bagnatura dei materiali inerti, ad un apposito impianto di trattamento per poi confluire nella rete fognaria asservita alla parte restante dell'insediamento, nella quale sono raccolte le acque meteoriche di dilavamento dei rimanenti piazzali (superficie scolante di 6.830 m²), le acque meteoriche pluviali (superficie coperta di 1.666 m²) e le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei mezzi. Tale rete afferisce ad un ulteriore impianto di trattamento posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura di Via IV Novembre (scarico S01);

- le acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai servizi igienici sono invece recapitate nella pubblica fognatura di Via Buonarroti (scarico S02);
- sul piazzale ad est del magazzino è presente un impianto di rifornimento carburanti ad uso privato: le acque dilavanti la piazzola adibita al rifornimento dei mezzi aziendali confluiscono nella rete complessiva di raccolta delle acque di dilavamento dell'intero piazzale e vengono pertanto convogliate all'impianto di trattamento finale;
- in riferimento alla planimetria (Tavola 2) allegata, dall'insediamento in oggetto hanno origine i seguenti scarichi:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
S01	Pubblica fognatura mista di Via IV Novembre	- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti all'attività di gestione rifiuti (superficie scolante di 3.000 m²), unitamente ad eventuali percolamenti derivanti dalla bagnatura dei materiali inerti - acque meteoriche di dilavamento dei restanti piazzali NON adibiti all'attività di gestione rifiuti (superficie scolante di 6.830 m²) - acque meteoriche pluviali derivanti dalle coperture (superficie coperta di 1.666 m²) - acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi
S02	Pubblica fognatura mista di Via Buonarroti	- acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici)

- sono presenti i seguenti sistemi di trattamento delle acque reflue:

TIPOLOGIA DI ACQUE TRATTATE	SISTEMA DI TRATTAMENTO
Scarico S01 "totale"	Impianto di trattamento 01, posto sul tratto terminale della rete di raccolta immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura. Trattamento di tipo fisico costituito da sedimentazione e disoleazione.
Scarico S01 "parziale" costituito dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti all'attività di gestione rifiuti (superficie scolante di 3.000 m ²), unitamente ad eventuali percolamenti derivanti dalla bagnatura dei materiali inerti	Impianto di trattamento 02, posto all'interno dell'impianto di gestione rifiuti. Trattamento di tipo fisico costituito da sedimentazione e disoleazione.

- a valle di ciascun impianto di trattamento è presente un pozzetto di campionamento:
 - pozzetto PC01 a valle dell'impianto di trattamento finale,
 - pozzetto PC02 a valle dell'impianto di trattamento dell'area gestione rifiuti;
- l'impianto di gestione rifiuti è soggetto alle disposizioni del R.R. n. 4/2006 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in quanto si svolgono le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del suddetto Regolamento, mentre ne risulta esclusa la parte restante dell'insediamento adibita ad usi connessi all'attività edile svolta dalla Ditta;
- le acque meteoriche pluviali derivanti dalle coperture, data la loro natura di acque meteoriche pure e semplici, rientrano nella fattispecie di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto non sono soggette a vincoli e prescrizioni derivanti dal Decreto stesso, ivi compresa l'autorizzazione allo scarico;
- ai sensi combinato disposto di cui all'art. 101, comma 7, e all'art. 124, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino il Regolamento di Utenza;
- sulla base della documentazione tecnica agli atti, non si esclude la possibile presenza nel sito (ancorché non dovuta a produzione, trasformazione o utilizzazione) di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, seppur gestite con modalità tali da minimizzare il rischio della loro presenza nelle acque di scarico;
- ai fini del calcolo del canone di fognatura e depurazione può ritenersi trascurabile il contributo dato dagli eventuali percolamenti derivanti dalla bagnatura dei materiali inerti per l'abbattimento delle polveri.

Padania Acque S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha espresso parere, trasmesso con nota prot. n. 9248 del 27/06/2024 (acquisito al prot. U.ATO n. 1784 in pari data);

È rinnovata l'autorizzazione, alle condizioni che danno luogo alla sua formazione descritte nella documentazione tecnica agli atti, il seguente scarico in pubblica fognatura (così come identificato sulla planimetria allegata al presente atto):

SCARICO S01	COORDINATE GAUSS BOAGA		RECAPITO
	x 1573080	y 5009593	Pubblica fognatura mista di Via IV Novembre
	PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE		
	Componenti soggette ad autorizzazione: - acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti all'attività di gestione rifiuti (superficie scolante di 3.000 m²), unitamente ad eventuali percolamenti derivanti dalla bagnatura dei materiali inerti - acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi Componenti non soggette ad autorizzazione: - acque meteoriche di dilavamento dei restanti piazzali NON adibiti all'attività di gestione rifiuti (superficie scolante di 6.830 m²) - acque meteoriche pluviali derivanti dalle coperture (superficie coperta di 1.666 m²)		
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI (unitamente ad eventuali percolamenti derivanti dalla bagnatura dei materiali inerti)			
POZZETTO DI CAMPIONAMENTO		LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI	
identificato con la sigla PC02		Valori limite della colonna “scarico in rete fognaria” di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	
MODALITÀ DI SCARICO	SUPERFICIE SCOLANTE	TIPO DI TRATTAMENTO	
Discontinuo	3.000 m²	Sistema di trattamento di tipo fisico (sedimentazione e disoleazione)	
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DAL LAVAGGIO MEZZI			
POZZETTO DI CAMPIONAMENTO		LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI	
identificato con la sigla PC01		Valori limite della colonna “scarico in rete fognaria” di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	
MODALITÀ DI SCARICO	VOLUME MASSIMO AUTORIZZATO ALLO SCARICO (Vaut)*	TIPO DI TRATTAMENTO	
Discontinuo	160 m³/anno	Sistema di trattamento di tipo fisico (sedimentazione e disoleazione)	
* “volume massimo autorizzato allo scarico” secondo la definizione dell'Autorità nazionale (ARERA) riportata all'art. 20.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 665/17 (“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”) – detto valore parametrico è da utilizzarsi nel calcolo della tariffa di collettamento e depurazione per la determinazione della “quota capacità”			

Osservazioni:

È inoltre presente il seguente punto di scarico non assoggettato all'attuale regime autorizzativo:

SCARICO	RECAPITO	COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO
S02	Pubblica fognatura mista di Via Buonarroti	- acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici)

Verifica presenza sostanze pericolose:

Sulla base della documentazione tecnica agli atti, non si esclude la possibile presenza nel sito (ancorché non dovuta a produzione, trasformazione o utilizzazione) di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, seppur gestite con modalità tali da minimizzare il rischio della loro presenza nelle acque di scarico. In via prudenziale si ritiene comunque di inserire nell'ambito delle analisi di cui alla lettera d. del successivo paragrafo "Prescrizioni", un opportuno set di parametri tratti dalla suddetta Tabella 5 che dovranno presentare una concentrazione rilevata entro i limiti di legge.

Titolare dello scarico:

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente atto, si individua quale titolare dello scarico il Legale Rappresentante della ditta o suo delegato sulla base di specifici e adeguati atti.

PRESCRIZIONI (assoggettate al regime sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006):

- a. il punto assunto per il controllo dei limiti di accettabilità delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti all'attività di gestione rifiuti è individuato in corrispondenza del pozzetto di prelievo indicato in planimetria con la sigla PC02; tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato mediante una periodica pulizia e rimozione di fanghi/sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso e sempre facilmente accessibile ai soggetti incaricati del controllo per un eventuale campionamento;
- b. il punto assunto per il controllo dei limiti di accettabilità delle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi è individuato in corrispondenza del pozzetto di prelievo indicato in planimetria con la sigla PC01; tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato mediante una periodica pulizia e rimozione di fanghi/sedimenti presenti sul fondo del pozzetto stesso e sempre facilmente accessibile ai soggetti incaricati del controllo per un eventuale campionamento;
- c. i limiti di accettabilità stabiliti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d. al fine di accertare, in riferimento all'attività svolta nello stabilimento, il rispetto dei valori limite allo scarico, devono essere eseguite le seguenti analisi, con la indicata frequenza:

Scarico da campionare:	Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti all'attività di gestione rifiuti (in corrispondenza del pozzetto di campionamento PC02)		
Parametri da campionare	pH Conducibilità BOD ₅ COD Solidi Sospesi Totali	Azoto Ammoniacale (come NH ₄) Azoto nitrico (come N) Azoto nitroso (come N) Azoto totale (come N)* Fosforo Totale (come P)	Ferro Alluminio Zinco Cadmio Cromo totale Mercurio Nichel Piombo
Frequenza campionamento:	Annuale (n. 1 campionamento per ogni anno solare)		
Modalità campionamento:	Ammissibile campionamento istantaneo per caratterizzazione qualità ai sensi dell'art. 14, comma 1, del R.R. n. 4/2006 (trattandosi di uno scarico di acque di pioggia il campionamento andrà necessariamente effettuato in corrispondenza dell'attivazione dello stesso a seguito dell'evento meteorico)		
* Parametro per il quale la Tabella 3, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 non stabilisce uno specifico valore limite allo scarico. Viene inserito tra i parametri da monitorare in quanto necessario per il calcolo della tariffa di collettamento e depurazione secondo quanto disposto dall'Autorità nazionale (ARERA) con deliberazione n. 665/17 ("Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti").			

Scarico da campionare:	Acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi (in corrispondenza del pozzetto di campionamento PC01)		
Parametri da campionare	pH Conducibilità BOD ₅ COD Solidi Sospesi Totali	Azoto Ammoniacale (come NH ₄) Azoto nitrico (come N) Azoto nitroso (come N) Azoto totale (come N)* Fosforo Totale (come P)	Tensioattivi totali Solfati (come SO ₄)** Cloruri
Frequenza campionamento:	Annuale (n. 1 campionamento per ogni anno solare)		
Modalità campionamento:	Ammissibile campionamento istantaneo per caratterizzazione qualità in quanto lo scarico è regolato da un volume di accumulo che consente un'ideale omogeneizzazione del refluo (campionamento da effettuarsi in tempo secco in modo da evitare la commistione con acque di origine meteorica convogliate al medesimo impianto di trattamento)		

* Parametro per il quale la Tabella 3, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 non stabilisce uno specifico valore limite allo scarico. Viene inserito tra i parametri da monitorare in quanto necessario per il calcolo della tariffa di collettamento e depurazione secondo quanto disposto dall'Autorità nazionale (ARERA) con deliberazione n. 665/17 ("Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti").

** Parametro per il quale la Tabella 3, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 non stabilisce uno specifico valore limite allo scarico. Viene inserito tra i parametri da monitorare in quanto espressamente richiesto da Padania Acque S.p.A.

- e. al verificarsi di eventi accidentali che, alterando le caratteristiche dello scarico, possano costituire pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente o per l'infrastruttura fognaria e il depuratore finale, dovrà essere adottata ogni azione ritenuta idonea all'eliminazione delle cause ed al contenimento degli effetti e dovrà essere data comunicazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, nonché al Dipartimento A.R.P.A. di Cremona, al Comune di Paderno Ponchielli ed a Padania Acque S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- f. la ditta dovrà attuare tutti i possibili apprestamenti ed accorgimenti operativi per evitare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento; in particolare trova applicazione quanto prescritto dall'art. 8 del R.R. 4/2006:
 - le superfici scolanti vanno mantenute in condizioni di pulizia;
 - in caso di sversamenti accidentali la pulizia deve essere eseguita immediatamente, a secco nel caso di versamenti di materiali solidi o pulverulenti o con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi;
 - il materiale derivato dalle operazioni di pulizia deve essere avviato a gestione quale rifiuto derivante dall'attività svolta;
- g. la Ditta dovrà garantire il corretto e continuo funzionamento degli impianti di trattamento delle acque attraverso un'adeguata gestione e manutenzione, ed effettuare la pulizia delle vasche con cadenza almeno annuale;
- h. la Ditta, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà provvedere ad installare uno strumento di misura (contaltri) sulla tubazione destinata a fornire l'acqua all'area di lavaggio mezzi, assumendo, per semplicità, il volume misurato come interamente scaricato;
- i. la Ditta dovrà mantenere detto strumento di misura in regolare stato di efficienza e funzionalità, prevedendone la regolare manutenzione e taratura;
- j. il Titolare dell'autorizzazione dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;

Ulteriori informazioni per il titolare dello scarico:

- a. ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a diffida, sospensione o revoca;
- b. l'autorità competente alle funzioni tecniche di vigilanza e controllo potrà avvalersi, per le verifiche tecniche, del personale del Dipartimento A.R.P.A. di Cremona, o del personale del Gestore individuato ai sensi della vigente normativa in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- c. il Gestore del Servizio Idrico Integrato potrà riservarsi di effettuare tutte le eventuali analisi che ritenesse necessarie;
- d. la ditta autorizzata è tenuta alla denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate in fognatura nera nell'anno precedente, da presentare ogni anno, entro il 28 febbraio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona ai fini della tariffazione del servizio di fognatura e depurazione. A tal proposito si rende noto che, salvo diverse e ulteriori indicazioni, la quantificazione dei volumi scaricati soggetti a tariffazione dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
 - volume di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti all'attività di gestione rifiuti: determinato d'ufficio sulla base della superficie scolante, della piovosità media-provinciale dell'anno di riferimento e delle parametrizzazioni stabilite dall'Ufficio d'Ambito;
 - volume di acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi: determinato avvalendosi dell'apposito strumento di misura (vedasi paragrafo "Prescrizioni", lettera h.);
 - volume di acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici): calcolato assumendo un volume pari a 15 m³/anno per ogni addetto;
- e. i campionamenti dello scarico e gli accertamenti analitici prescritti dovranno essere effettuati secondo le seguenti indicazioni:
 - il campionamento dovrà essere effettuato con le modalità riportate alla lettera d. del paragrafo "Prescrizioni", atte a garantire la rappresentatività del campione prelevato;
 - gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti avvalendosi di un laboratorio d'analisi preferibilmente accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti;
 - il referto analitico dovrà permettere la corretta individuazione delle acque reflue campionate, riportandone la tipologia e la sigla del relativo punto di campionamento;
 - il referto analitico dovrà riportare i parametri monitorati e le unità di misura espressi in conformità alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06;
 - il parametro Azoto totale dovrà essere determinato tenendo conte di tutte le forme azotate (azoto organico incluso);
 - per la determinazione dei parametri analitici monitorati inoltre dovranno essere utilizzati metodi normati o ufficiali;
 - nel caso di analisi effettuate su acque meteoriche, il referto analitico dovrà riportare la data dell'evento meteorico cui fa riferimento il prelievo;

- i referti, da conservare per almeno quattro anni, dovranno essere trasmessi al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona entro il 28 febbraio di ogni anno in allegato alla "denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate" di cui alla precedente lettera d.;
- f. in caso di guasti e/o sostituzioni dello strumento di misura atto a quantificare le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi dovrà essere data tempestiva comunicazione a Padania Acque S.p.A., fornendo contestualmente i dati relativi all'ultima lettura rilevata e alla data di ripresa dell'attività di misurazione;
- g. ferma restando l'attività di rilevazione dei volumi effettuata durante l'anno da Padania Acque S.p.A. secondo quanto disposto dall'Autorità nazionale, è auspicabile che la Ditta provveda ad effettuare le letture dello strumento di misura con adeguata periodicità, quantomeno a inizio e fine anno, in modo tale da poter determinare il volume annuo con la maggior accuratezza possibile;
- h. la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque, finalizzata alla conservazione della corretta funzionalità degli stessi, dovrà avvenire con adeguata periodicità ed essere debitamente documentata;
- i. l'avvio a gestione dei residui derivanti dalle operazioni di manutenzione di cui al punto precedente, classificati rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, dovrà avvenire con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
- j. la Ditta è tenuta a dare evidenza dell'allontanamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque inviando al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.), in allegato alla "denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate" di cui sopra, copia dei formulari/schede di movimentazione Sistri degli avvenuti conferimenti a gestione;
- k. in occasione di un eventuale futuro intervento che coinvolga i piazzali dell'insediamento, considerando la commistione delle varie componenti nella rete interna, la Ditta dovrà valutare la possibilità di separare la componente industriale derivante dal lavaggio mezzi da quella meteorica, in modo da avere un impianto di trattamento e un pozzetto di campionamento esclusivi, e di convogliare le acque meteoriche non soggette al R.R. n. 4/2006 in un recapito alternativo;
- l. si rammenta infine che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del R.R. n. 2/2006 e dall'art. 27 del Regolamento di Utenza, la Ditta è tenuta a trasmettere alla Provincia di Cremona e a Padania Acque S.p.A., entro il 31 marzo di ogni anno, la denuncia del volume d'acqua emunta da pozzo nell'anno precedente.

Soggetto : Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. -
Sede legale : Paderno Ponchielli, via IV Novembre 72 -
Ubicazione impianto : Paderno Ponchielli, Piazza Paolo Beltrami 1 -

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 è rinnovata (in coerenza con l'applicazione dell'art. 208) nei termini, nelle condizioni e con le prescrizioni indicati di seguito.

Nello stabilimento si svolge la produzione di materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti, corrispondente all'attività di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, di cui al punto 35 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 11/12/2018 n. 983.

MATERIE PRIME

Scarti di ghiaia e pietrisco, di calcestruzzo, di mattoni, di mattonelle, di bitume; terre e rocce da scavo; residui delle demolizioni. La capacità di trattamento è di 234 t/giorno e di 70.000 t/anno.

FASI LAVORATIVE E PRODOTTI

1. accumulo dei materiali inerti su piazzale;
 2. cernita manuale dei materiali estranei;
 3. caricamento mediante escavatore nel frantumatore;
 4. frantumazione mediante impianto mobile, della potenzialità di 40 t/ora;
 5. deferizzazione magnetica mediante nastro trasportatore;
 6. accumulo del prodotto finito (materiale inerte riciclato, di granulometria adatta alla commercializzazione).
- Tutte le fasi lavorative avvengono a cielo aperto.

EMISSIONI

Le lavorazioni svolte producono emissioni diffuse di polveri che, considerate le modalità con cui vengono prodotte, non evidenziano condizioni di convogliabilità coerenti con la definizione di migliori tecniche disponibili di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 268 del D.Lgs. 152/2006 e s. m.

Per ridurre al minimo le polveri aerodisperse, lo stabilimento è dotato di annaffiatori mobili ad acqua, che vengono posizionati in corrispondenza della bocca di carico dell'impianto di frantumazione.

PRESCRIZIONI

Alle lavorazioni eseguite nello stabilimento è applicabile la disciplina di cui all'Allegato Tecnico n. 35 al D.D.U.O. della Regione Lombardia 09/05/2024, n. 7082.

Considerata l'assenza di emissioni convogliate, non è dovuto il rispetto di concentrazioni limite in emissione; il Gestore deve comunque rispettare le prescrizioni di seguito descritte.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti

Per il trasporto di materiali polverulenti è preferibile utilizzare dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.

Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno preferibilmente essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.

I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.

Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:

- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatori, attrezzature di trasporto;
- sbocchi di tubazioni di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
- convogliatori aspiranti.

Qualora nella movimentazione dei materiali polverulenti non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio

mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta). Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.

Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

Stoccaggio di materiali polverulenti

Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- in silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
- in cumuli dell'altezza massima di 3 m dal piano campagna, mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici, anche temporizzati;
- copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà ottenere dall'Autorità competente, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti vanno preferenzialmente incapsulati.

Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno preferibilmente essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse e richiedere l'incapsulamento delle attività, con l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido. In tal caso, l'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato autonomamente e scelto nell'ambito delle tipologie di cui alle schede D.MF.01, D.MF.02, D.MM.01, AU.SV.01, AU.ST.02 allegate alla D.G.R.L. 30/5/2012, n. 3552 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che lo stabilimento si trova in prossimità di numerose abitazioni, entro il 31/12/2025 il Gestore deve dotare la zona di scarico delle materie prime e quella dei cumuli di materiale inerte riciclato di un sistema di nebulizzatori d'acqua, di caratteristiche appropriate ad evitare sensibili aerodispersioni di polveri. Entro il 01/01/2025 il Gestore deve presentare all'Autorità competente la progettazione di tale sistema, da cui risulti l'efficacia dei nebulizzatori ai fini dell'umidificazione di tutti i materiali accumulati. Gli ugelli del sistema di nebulizzatori devono assicurare l'umidificazione di una superficie del raggio di almeno 10 m. È facoltà del Gestore inserire nella progettazione anche il sistema di nebulizzazione delle piste non pavimentate e un impianto di recupero delle acque meteoriche, da impiegare nelle operazioni di umidificazione (da realizzare nei tempi determinati dall'Azienda). Qualora entro 30 giorni dalla presentazione della progettazione il Gestore non riceva comunicazioni contrarie, questa si intende approvata e diviene attuabile.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili, ad esclusione dei casi previsti dall'allegato n. 32 al D.D.U.O. 09/05/2024, n. 7082, devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie e guasti (che vanno indicati nel registro di manutenzione) tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e arresto.

Sistemi di abbattimento

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- devono essere, salvo diversamente disposto nel presente atto, conformi a quanto stabilito nella D.G.R. 30/05/2012, n. 3552;
- idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
 - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
 - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla UNI EN 16911:2013 e UNI EN 15259:2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

4. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
5. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
 - si verifichi in generale un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

6. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico, comprensivo anche del sistema di abbattimento, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Stoccaggio

7. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i.

Messa in esercizio e a regime

8. Per i nuovi punti di emissioni o oggetto di modifica dovranno essere messe in atto le procedure relative alla messa a regime degli impianti:
 - l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio;
 - il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi, salvo specifica richiesta di proroga motivata da parte del Gestore (la proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta).

Autocontrolli

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni nuove o oggetto di modifica; il ciclo di campionamento deve:
 - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 11;
 - essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati, entro 60 giorni dalla messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza ANNUALE a partire dalla data di messa a regime degli impianti ed i relativi certificati analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità; in applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 21/12/2021, n. 5773, la trasmissione dei dati analitici rilevati deve avvenire mediante caricamento degli stessi sull'applicativo regionale "AUA POINT".

10. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle al Dipartimento ARPA competenti per territorio entro le successive 24 ore, specificandone le cause e indicando gli interventi messi in essere per ripristinare la situazione, eventualmente trasmettendo anche un idoneo certificato di analisi da cui risulti il conseguito rispetto delle concentrazioni limite autorizzate.

Metodologia analitica

11. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- i sistemi di accesso ai punti di prelievo devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e risultare sempre accessibili all'autorità competente per il controllo;
- i punti di emissione elencati in Autorizzazione devono essere identificati univocamente con la stessa numerazione o dicitura riportata nell'atto con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- i valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

12. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
- temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

13. È fatto salvo quanto previsto, e non esplicitamente riportato nel presente provvedimento, nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e relativi allegati e nelle normative di settore.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.